COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

10.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 MARZO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MALFATTI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale di custodia dei canali demaniali (1535) 77

PRESIDENTE 77, 78, 79

ALPINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 78

MACCHIAVELLI 78

PASCARIELLO 78

VINCENZI, *Relatore* 77

Votazione segreta:

PRESIDENTE 80

La seduta comincia alle 10.

CESARONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Adeguamento delle indennità di alloggio al personale di custodia dei canali demaniali (1535).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento delle indennità di alloggio al personale di custodia dei canali demaniali ».

L'onorevole Vincenzi ha facoltà di svolgere la relazione.

VINCENZI, *Relatore*. In base al regolamento per il personale di custodia dei canali demaniali sono concessi gratuitamente a tale personale, ove sia possibile, un locale per l'alloggio, la legna per il fuoco ed una striscia di terra coltivabile. Se non è possibile consentire il godimento di queste agevolazioni, si prevede, in sostituzione delle stesse, una indennità annua in denaro di lire 100 per l'alloggio, di lire 60 per la legna e di lire 40 per l'orto. In seguito tali indennità sono state elevate a lire 500 per l'alloggio, a lire 600 per la legna e a lire 400 per l'orto se l'agente ha famiglia ed a lire 300, 360 e 240 se l'agente è senza carico di famiglia.

Dal 1946, stranamente, queste indennità non sono state più rivalutate, a differenza di quanto è avvenuto per altro personale dipendente dell'ANAS, ad esempio per i cantonieri. Sembra pertanto che sia giunto il momento di eliminare ingiustificate sperequazioni fra il trattamento di questa categoria e quello goduto da categorie similari. Il provvedimento prevede la corresponsione non di una triplice indennità, ma di un'unica indennità sostitutiva delle altre. Tale indennità è fissata nella misura mensile di lire 6 mila per i dipendenti ammogliati o vedovi con prole e di lire 4 mila per i dipendenti celibi o vedovi senza prole.

La spesa complessiva per questa doverosa rivalutazione è di lire 10 milioni ed è imputata, nel testo governativo, all'esercizio finanziario 1972.

La Commissione bilancio ha per altro proposto lo scorrimento al 1973. Si tratta di sostituire, al primo comma dell'articolo 2, le parole « per l'anno finanziario 1972 » con le altre « per l'anno fianziario 1973 ». Esprimo parere favorevole all'emendamento e raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

PASCARIELLO. Solo poche parole per dichiarare che il nostro gruppo voterà a favore del disegno di legge, anche se riteniamo che, trattandosi di pubblici dipendenti del Ministero delle finanze (come si evince dal regolamento del 1921 citato dal relatore) doveva essere chiesto il parere alla Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Se ella fa un formale richiamo al regolamento in questo senso, poiché il parere della I Commissione è obbligatorio per provvedimenti riguardanti il pubblico impiego, sarei costretto a sospendere l'*iter* del disegno di legge. Se invece vogliamo seguire la strada scelta dalla Presidenza della Camera, che ha assegnato il disegno di legge alla nostra Commissione con la sola richiesta del parere da parte della Commissione bilancio, potremo senz'altro votare il provvedimento.

PASCARIELLO. Non sollevo la questione in modo formale. Era soltanto un rilievo che desideravo fare.

Ripeto che il nostro gruppo voterà a favore del disegno di legge, anche se dobbiamo rilevare l'insufficienza della rivalutazione prevista.

Il disegno di legge fissa una indennità annua di lire 72 mila o di lire 48 mila a seconda che gli impiegati siano ammogliati o vedovi con prole, oppure celibi o vedovi senza prole.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge, si dice che l'indennità era di 200 lire annue nel 1921 e di 1.500 nel 1946. Ritengo che si sarebbe dovuto calcolare in modo diverso l'ammontare di queste indennità, tenendo anche conto del fatto che, pur trattandosi di alloggi popolari (il cui affitto va dalle 20 alle 30 mila lire mensili) il costo della vita è notevolmente aumentato.

Preannuncio un emendamento all'articolo 1, inteso a fissare la decorrenza della rivalutazione al 1° gennaio 1973.

MACCHIAVELLI. Il gruppo socialista voterà a favore di questo disegno di legge, anche se a mio avviso si tratta di uno di quei tanti provvedimenti frammentari che sarebbe opportuno venissero esaminati nella loro globalità per evitare trattamenti differenziati tra dipendenti dello Stato inquadrati in amministrazioni diverse. Si tratta, tuttavia, di una categoria un po' abbandonata a se stessa, per cui ritengo che chiedere una discussione più generale su un provvedimento come questo, collocandolo in un vero e proprio riassetto della amministrazione dello Stato, significherebbe dilazionare il provvedimento stesso che invece presenta una notevole urgenza.

Per questi motivi, ripeto, il gruppo socialista voterà a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VINCENZI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento preannunziato dal collega Pascariello e reitero l'invito alla approvazione del disegno di legge.

ALPINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo prende atto con piacere della convergenza generale nel votare il provvedimento. Fa soltanto rilevare, per quanto riguarda i rilievi manifestati dall'onorevole Pascariello, che indubbiamente le modeste cifre previste dal provvedimento in esame rappresentano una rivalutazione consistente delle vecchie cifre, se si ha riguardo all'indice del costo della vita. Siamo a 560 volte la cifra anteguerra e a 60 volte circa la cifra del 1946. Mi associo per altro al relatore nel

dichiararmi favorevole all'emendamento preannunciato dall'onorevole Pascariello.

Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Macchiavelli, concordo pienamente che dovremmo avere un trattamento parallelo per tutti i dipendenti, e dopo aver effettuato confronti con tutte le altre amministrazioni per arrivare ad una soluzione organica. Ad ogni modo si tratta di un provvedimento di così modesto rilievo che sicuramente questo aggiornamento non è eccessivo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

L'articolo 23 del regio decreto 20 gennaio 1921, n. 454, modificato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 dicembre 1946, n. 567, è sostituito dal seguente:

« Agli assistenti e custodi demaniali, purché in effettivo servizio nei tronchi di vigilanza e di guardia, è concesso l'alloggio di servizio con le eventuali pertinenze.

In mancanza di idoneo alloggio di servizio, spetta agli impiegati suddetti un'indennità mensile nella misura rispettivamente di lire 6.000, se ammogliati o vedovi con prole, e di lire 4.000 se celibi o vedovi senza prole ».

L'onorevole Pascariello ha presentato il seguente emendamento cui si sono dichiarati favorevoli il relatore e il rappresentante del Governo:

Al terzo comma, dopo la parola: suddetti, *inserire le parole*: a decorrere dal 1° gennaio 1973.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 che, a seguito della modifica testé approvata, risulta così formulato:

ART. 1.

L'articolo 23 del regio decreto 20 gennaio 1921, n. 454, modificato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 dicembre 1946, n. 567, è sostituito dal seguente:

« Agli assistenti e custodi demaniali, purché in effettivo servizio nei tronchi di vigilanza e di guardia, è concesso l'alloggio di servizio con le eventuali pertinenze.

In mancanza di idoneo alloggio di servizio, spetta agli impiegati suddetti, a decorrere dal 1° gennaio 1973, una indennità mensile nella misura rispettivamente di lire 6.000, se ammogliati o vedovi con prole, e di lire 4.000 se celibi o vedovi senza prole ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

All'onere annuo di lire 10 milioni derivante dalla applicazione della presente legge, sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1404 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1972 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La Commissione bilancio propone il seguente emendamento:

Sostituire le parole: per l'anno finanziario 1972, *con le parole*: per l'anno finanziario 1973 ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2, che a seguito della modifica testé approvata risulta così formulato:

ART. 2.

All'onere annuo di lire 10 milioni derivante dalla applicazione della presente legge, sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1404 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1973 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Poiché dall'articolo 3 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 1535, oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale di custodia dei canali demaniali » (1535):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli 26
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Cesaroni, Ciampaglia, Cirillo, Dal Sasso, Frau, Giovannini, Laforgia, Macchiavelli, Malfatti, Mazzarino, Pandolfi, Pascariello, Pavone, Postal, Rende, Rizzi, Sanza, Sboarina, Serrentino, Sinesio, Spinelli, Terraroli, Vespignani, Vicentini, Visentini.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO